



Codice Ente 1 0 3 6 8  
ORIGINALE

COMUNE DI NIARDO  
PROVINCIA DI BRESCIA

**DELIBERAZIONE N. 21**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.**

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
MARKUS Ivan	X	
BONDIONI Matteo	X	
CALZONI Roberta	X	
PEZZUTTI Pietro Francesco	X	
BLANCHETTI Giacomo	X	
ERBA Evelin	X	
BONDIONI Maurizio	X	
TAGLIAFERRI Alessandro		X
MONCHIERI Alessandro	X	
VALENTINI Oreste	X	
DOMENIGHINI Nicoletta	X	
<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Risultano presenti n. 10.

Assiste all'adunanza il Vice Segretario comunale Dott.ssa Elisabetta Maggioni, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara pertanto aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 03 dell'ordine del giorno.

**DELIBERA N. 21 DEL 24/07/2024**

**OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.**

---

Il Sindaco, dopo aver illustrato l'argomento, passa la parola al Vice segretario Elisabetta Maggioni la quale fa presente ai consiglieri che si tratta di un adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 234 del Testo Unico degli Enti Locali, il revisore dei conti dura in carica per tre anni, il nominativo viene estratto dalla prefettura e nominato dal Consiglio Comunale.

Successivamente, constatato che sul punto non vi sono richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco dichiara pertanto chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Dopodiché:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

**«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.**

1. *I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.*

2. *I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

a) *uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

b) *uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

c) *uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.*

3. *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.*

3-bis. *Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.*

4. *Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;*

**Visto** altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

*«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;*

**Tenute presenti** le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1950 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

**Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018** recante:

*«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;*

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
con meno di 500 abitanti	€ 2.480	€ 1.440,00	€ 980,00	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	€ 3.180	€ 1.110,00	€ 520,00	
da 1.000 a 1.999 abitanti	€ 4.150,00	€ 930,00	€ 350,00	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 2.000 a 2.999 abitanti	€ 6.030,00	€ 790,00	€ 250,00	
da 3.000 a 4.999 abitanti	€ 7.100,00	€ 770,00	€ 200,00	
da 5.000 a 9.999 abitanti	€ 10.150,00	€ 710,00	€ 150,00	
da 10.000 a 19.999 abitanti	€ 12.890,00	€ 710,00	€ 120,00	

**Visto** l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

*«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»*

**Visto** l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

**«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.**

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

**Art. 6 – Composizione del collegio.**

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

**Vista** la nota prot. n. 1786 del 18/04/2024 con la quale il Comune di Niardo comunicava alla Prefettura di Brescia la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria;

**Vista** la nota prefettizia qui pervenuta al protocollo n. 2783 del 20/06/2024 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

**Preso atto** che il primo estratto è risultato la Dott.ssa Branchi Lorena;

**Preso atto** altresì che il Comune di Niardo in data 01/07/2024 prot. 2927 invitava appunto la dott.ssa Branchi Lorena a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il prossimo triennio cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

**Vista** la nota, ricevuta al protocollo n. 2941 del 02/07/2024, con la quale la Dott.ssa Branchi Lorena comunica di non essere disponibile all'assunzione dell'incarico a causa dei limiti di cui all'art. 238 del d. Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto** che come prima riserva estratta è risultato il dr. Della Mano Antonio Bartolomeo;

**Preso atto** altresì che il Comune di Niardo in data 03/07/2024 prot. 2971 invitava appunto il dr. Della Mano Antonio Bartolomeo a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il prossimo triennio cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

**Verificato** che il Dr. DELLA MANO ANTONIO BARTOLOMEO, nato a Morbegno (SO) il 09.05.1959 e residente a Morbegno (SO) in Via Ninguarda, n. 33, interno A, C.F. DLL NNB 59E09F712G con propria nota del 04/07/2024 pervenuta al protocollo comunale in data 04/06/2021 al n. 2989 ha comunicato

di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Niardo (BS) allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

**Ritenuto** necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

**CON VOTI FAVOREVOLI n. 10, ASTENUTI n. //, CONTRARI n. //** espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 24/07/2024 al 23/07/2027 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affidato al Dr. DELLA MANO ANTONIO BARTOLOMEO, nato a Morbegno (SO) il 09.05.1959 e residente a Morbegno (SO) in Via Ninguarda, n. 33, interno A, C.F. DLL NNB 59E09F712G.
- 2) Di corrispondere, al revisore il compenso annuo lordo pari ad €. 3.500,00 calcolato in proporzione al numero di abitanti e nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018.
- 3) Di dare atto che l'importo annuo del compenso trova l'imputazione nel Bilancio di Previsione 2024/2026 alla MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 TITOLO 1 MACRO-AGGREGATO 3 P.F. 1.03.02.01.000 CAPITOLO 1011.
- 4) Di dichiarare con successiva votazione avente il seguente risultato: FAVOREVOLI n. 10, ASTENUTI n. //, e CONTRARI n. // espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Markus Ivan

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Elisabetta Maggioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa